

Dal 1.1.1973 è Stato membro dell'Unione europea.

Nei rapporti con l'Irlanda, in materia di sicurezza sociale, si applica la normativa comunitaria contenuta in particolare nei Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.

Il sistema di norme, introdotto dai regolamenti, coordina le normative dei vari sistemi previdenziali nazionali, in modo da garantire la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei lavoratori migranti e l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini europei.

La normativa comunitaria assicura ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai superstiti:

- **la parità di trattamento**, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
- **il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità**, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;
- **la totalizzazione** dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni.

I Regolamenti CEE si applicano ai seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti o autonomi e agli studenti, purché **cittadini** di uno degli "Stati membri", e ai loro familiari e superstiti;
- **apolidi o profughi, residenti** in uno degli "Stati membri" nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.
- **superstiti** dei lavoratori dipendenti, autonomi, indipendentemente dalla cittadinanza di detti lavoratori, se i superstiti sono cittadini UE o apolidi o profughi residenti nel territorio UE;
- **cittadini dei Paesi terzi** (non comunitari) nonché ai familiari ed ai superstiti, purché siano stati soggetti alla legislazione di almeno due Stati membri e risiedano legalmente nel territorio UE (regolamento CE n. 859/2003);
- ai **dipendenti delle amministrazioni pubbliche e al personale assimilato**, dal 1/11/1998, come previsto dal regolamento CE n. 1606 del 22.7.1998 entrato in vigore il 25.10.1998 (circolare n. 125 del 7.6.1999);
- ai **lavoratori** iscritti ai regimi previdenziali gestiti dall' ENPALS, dall'INPGI e dalle Casse professionali.

La **cittadinanza** deve essere accertata alla data di presentazione della domanda di prestazione o alla data di svolgimento dell'attività lavorativa.

N.B.: I regolamenti comunitari si applicano anche ai cittadini dei tre Paesi che, pur non essendo membri della comunità, hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia; ai cittadini della Svizzera, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

I regolamenti CEE stabiliscono che:

- per effettuare la totalizzazione dei periodi di assicurazione, è necessario che in uno Stato membro vi sia almeno un anno di contribuzione (52 settimane);
- i periodi da prendere in considerazione non devono essere sovrapposti.

Non è possibile utilizzare contribuzione fatta valere per attività lavorativa svolta in altri Stati cui non sia applicabile la normativa comunitaria.

Per perfezionare tale requisito minimo è utile tutta la contribuzione accreditata, indipendentemente dalla natura, e sono quindi utili tutti i contributi:

- **obbligatori** (lavoro dipendente o autonomo);
- **volontari**;
- **figurativi** (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità, ecc.);
- da **riscatto** (corso legale di laurea, contribuzione omessa e prescritta, attività svolta in Paesi non convenzionati con l'Italia, ecc.).

Utilizzo dei periodi di assicurazione inferiori ad 1 anno (52 settimane).

L'Istituzione che effettua la totalizzazione deve prendere in considerazione detti periodi:

- per accertare il diritto alla prestazione richiesta;
- per il calcolo del trattamento pensionistico, qualora ai sensi della legislazione dello Stato in cui detti periodi sono stati maturati, non sorga il diritto ad alcuna prestazione (articolo 48 regolamento CEE n. 1408/71).

N.B.: gli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 decorrono dal perfezionamento dei requisiti di età previsti per il diritto alla pensione nello Stato in cui detti periodi sono stati maturati.

La totalizzazione può essere effettuata anche per ottenere l'autorizzazione ai **versamenti volontari**.

In questo caso specifico è sufficiente che in Italia risulti accreditato almeno **1 contributo settimanale derivante da attività lavorativa**.

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

E' prevista la possibilità di totalizzare i contributi versati in tutti i Paesi a cui si applica la normativa comunitaria (UE-SEE-CH).

PRESTAZIONI EROGATE DALL'ITALIA

È prevista la corresponsione delle:

- pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
- prestazioni in caso di disoccupazione;
- prestazioni in caso di malattia;
- prestazioni in caso di maternità;
- prestazioni in caso di tubercolosi;
- prestazioni per i familiari;
- prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali.

La totalizzazione può essere effettuata, in presenza di determinate condizioni, anche per la concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dei **Fondi Speciali di Previdenza** gestiti dall'Inps.

PRESTAZIONI EROGATE DALL' IRLANDA

È prevista la corresponsione delle:

- prestazioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
- prestazioni in caso di malattia;
- prestazioni in caso di maternità;
- prestazioni per i familiari;
- prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali;
- prestazioni in caso di disoccupazione.

Per acquisire il diritto alla **pensione di vecchiaia o nazionale contributiva** i lavoratori devono:

- aver compiuto 66 anni sia uomini che donne;
- poter far valere almeno 260 contributi settimanali;
- aver iniziato l'assicurazione anteriormente al 56° anno (in alcuni casi il 57° anno);
- poter far valere in media 10 contributi settimanali per ogni anno di assicurazione calcolati su un determinato periodo di tempo.

Per acquisire il diritto alla **pensione di anzianità o di transizione** i lavoratori devono:

- aver compiuto 65 anni sia uomini che donne;
- poter far valere almeno 260 contributi settimanali;
- aver iniziato l'assicurazione anteriormente al 55° anno;
- poter far valere in media 24 contributi settimanali per ogni anno di assicurazione calcolati su un determinato periodo di tempo;
- aver cessato di lavorare a tempo pieno.

La **pensione di invalidità** può essere richiesta se l'assicurato ha beneficiato di un'indennità di malattia per 12 mesi e se si presume che l'incapacità possa essere permanente, tale condizione può non essere soddisfatta.

- Si considera invalido l'inabile al lavoro in modo permanente.
- È necessario poter far valere almeno 260 contributi settimanali, di cui 48 nell'anno precedente l'insorgenza dell'incapacità al lavoro.

Al compimento dell'età, è prevista la trasformazione della pensione di invalidità in quella di vecchiaia.

La **pensione ai superstiti** viene corrisposta:

- al coniuge superstite;
- al coniuge divorziato;
- agli orfani sino a 18 anni (a 22 anni se studenti).

I requisiti amministrativi che possono essere valutati con riferimento o alla carriera assicurativa del deceduto o del **superstite**, sono:

- almeno 156 contributi settimanali prima della data del decesso o del compimento dell'età pensionabile;
- in media 39 contributi settimanali nei 3 o 5 anni fiscali prima della data del decesso o del compimento dell'età per la vecchiaia;
- alternativamente occorre che il deceduto possa far valere, in media, almeno 24 contributi nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'assicurazione e la fine dell'anno fiscale precedente il decesso.

La pensione cessa quando il beneficiario si risposa o convive, o diventa titolare di una pensione di anzianità o vecchiaia di importo superiore.

DOMANDA

Sono stati appositamente predisposti i:

- mod. VO/IO 1 bis UE per richiedere la pensione di vecchiaia o di invalidità o di inabilità;
- mod. SO/1 bis UE per richiedere la pensione ai superstiti;
- i relativi specifici allegati qualora si intenda richiedere anche la prestazione a carico dell'altro Stato UE.

Per l'area UE la domanda **deve essere presentata all'Istituzione del paese di residenza** (anche se il richiedente non vi ha mai

lavorato) che provvederà ad inoltrare i formulari di collegamento alle altre Istituzioni interessate.

I residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione alla Sede Inps competente per territorio, anche nel caso venga richiesta la sola pensione estera. Sarà cura di tale Sede trasmettere all'Ente pensionistico estero la domanda.

Per la presentazione della domanda di pensione, per la richiesta di notizie e per ogni altra eventuale necessità gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale.

Per agevolare l'istruttoria della domanda di pensione, i residenti in Italia, devono allegare un questionario (che può essere scaricato da "Servizi online" > "Modulistica" del sito www.inps.it, ovvero richiesto presso le Sedi Inps oppure presso gli Enti di Patronato), sul quale devono essere indicate tutte le notizie utili all'Organismo estero per definire la pratica.

I residenti in Irlanda devono presentare la domanda alla competente Cassa Estera.

A tal fine possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato operanti anche all'estero e degli Uffici Consolari.

La domanda sarà inoltrata al polo specializzato che per i residenti in Irlanda è il seguente:

UMBRIA

Perugia

DIREZIONE PROVINCIALE INPS PERUGIA

Via Canali, 1

I-06124 PERUGIA

Tel. 075-50371 - Fax 075-5037600

I residenti all'estero, in un paese al di fuori dall'area UE, devono indirizzare la domanda all'Ente assicuratore del Paese UE dove è stata svolta l'ultima attività lavorativa.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare per qualsiasi tipo di domanda di pensione in regime UE, in aggiunta a quella normalmente prevista per quelle a carico della sola assicurazione italiana, è:

- il certificato di cittadinanza e di residenza, ovvero dichiarazione personale sostitutiva (autocertificazione);
- documentazione comprovante il lavoro svolto all'estero (tessere originali, buste paga, lettere di assunzione o licenziamento ecc.).

REGIME FISCALE DEI NON RESIDENTI IN ITALIA

In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- i siti Internet del [Ministero dell'Economia e delle Finanze](#) e dell'[Agenzia delle Entrate](#)
- gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo, ma anche [sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate](#)

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.

Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.

Per essere considerati "non residenti" esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati "residenti".

Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.

N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.

Con alcuni Paesi sono in vigore [Convenzioni per evitare le doppie imposizioni](#) sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

Le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

In linea generale sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani, come ad esempio l'Inps, preposti all'erogazione del trattamento pensionistico.

Pertanto, il pensionato che risiede all'estero può chiedere all'Inps l'applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).

In linea generale i soggetti non residenti in Italia, possono presentare la richiesta di rimborso su modello, qualora esistente, o su semplice istanza al Centro Operativo di Pescara, entro il **termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta** (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).

Il modello deve contenere: l'attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale; la dichiarazione di esistenza o meno di una stabile organizzazione (se si tratta di impresa) o di base fissa (se si tratta di professionista) in Italia, cui siano riconducibili i redditi in relazione ai quali si chiede il rimborso dell'imposta; dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione. Il modello deve essere corredato della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell'imposta. Analoghe dichiarazioni e documentazione devono essere prodotte nel caso di istanza informale.

Gli interessati possono inoltre chiedere l'applicazione diretta della Convenzione al sostituto d'imposta italiano già in sede di effettuazione della ritenuta. A tale proposito, infatti, il Ministero delle Finanze in più circostanze (Circolari della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 86 del 13 settembre 1977, n. 115 del 12 aprile 1978 e numero 147 del 25 novembre 1978, risoluzione n. 95/E del 10 giugno 1999 e 68 del 24/05/2000, del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario), ha precisato che i sostituti d'imposta hanno la facoltà, sotto la propria responsabilità, di applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote previste nelle Convenzioni vigenti fra l'Italia e lo Stato di residenza del beneficiario del reddito.

A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede Inps che gestisce la prestazione erogata, un apposito modello ([mod. EP-I/1](#)) attestante la residenza fiscale estera, vidimato dalla competente Autorità straniera.

Si tratta di un modello bilingue multipaese predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dai diversi Paesi partners dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, le quali prevedono espressamente la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario.